



ATTI UFFICIALI



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 11/03/2009

Febbraio 2009

SOMMARIO

Art. 1 – Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio	pag. 3
Art. 2 – Composizione e validità delle sedute	pag. 3
Art. 3 – Nomina e durata in carica	pag. 4
Art. 4 – Incompatibilità	pag. 4
Art. 5 – Conflitto d’interessi	pag. 4
Art. 6 – Decadenza e dimissioni	pag. 5
Art. 7 – Convocazione e verbalizzazione	pag. 5
Art. 8 – Modalità di valutazione	pag. 6
Art. 9 – Norme finali	pag. 6

Articolo 1 – Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. E' istituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Chieri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Chieri e costituisce organo tecnico-consultivo che esprime pareri in materia paesaggistico-ambientale secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente, tra cui in particolare gli articoli 146, 147 e 159 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
3. La Commissione, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 32/2008 è competente ad esprimere anche il parere vincolante previsto dall'articolo 49 comma 15 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. , inerente i titoli abilitativi degli interventi su aree ed immobili definiti di interesse storico-artistico e/o ambientale dai locali strumenti urbanistici.
4. Ferme restando le attribuzioni previste dalla legge, in relazione alla propria specifica competenza, la Commissione può essere chiamata ad esprimersi su questioni paesaggistico-ambientali che per specificità e particolarità necessitano di qualificate valutazioni.
5. La Commissione esprime il parere di cui al precedente comma 3 entro 60 giorni dalla richiesta da parte del responsabile del procedimento.
6. Negli altri casi il parere è espresso entro i termini utili per assicurare il rispetto dei tempi procedurali di settore.
7. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente Regolamento.

Articolo 2 – Composizione e validità delle sedute

1. La Commissione è composta da cinque componenti, ciascuno dei quali ha diritto al voto e decide a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente della seduta. Le sedute sono valide con l'intervento di almeno tre componenti. In assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.
2. I componenti devono avere particolare e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistico-ambientale, risultante dal curriculum individuale. Devono essere in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale e devono possedere esperienza almeno triennale, maturata nell'ambito libera professione o in qualità di dipendente pubblico, nelle specifiche materie.
3. I componenti non devono esser stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati inerenti gravi violazioni delle norme paesistico-ambientali.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Se ritenuto necessario, il Presidente ha facoltà di convocare ed ammettere il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, per l'illustrazione del progetto prima dell'inizio dell'esame della pratica. La Commissione può eseguire sopralluoghi collegiali o, in casi eccezionali, delegare un suo componente all'esperimento del sopralluogo.

Articolo 3 – Nomina e durata in carica

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, previa pubblicazione di avviso di selezione finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di disponibilità alla nomina corredate da idonei curricula. La nomina viene effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 4 della Legge Regionale n. 32/2008 e dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229 (esperienza maturata nelle specifiche materie ed eventuali ulteriori esperienze professionali attinenti) e del criterio della multidisciplinarietà dei componenti della Commissione. Nel provvedimento di nomina la Giunta Comunale designa nell'ambito dei componenti nominati il Presidente.
2. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. I componenti della Commissione durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. La Commissione deve essere rinnovata entro 45 giorni dalla sua scadenza. Alla scadenza del termine del mandato, la Commissione resta comunque in carica sino alla nomina della nuova Commissione.
3. I componenti della Commissione decaduti, dimissionari o deceduti devono essere sostituiti dalla Giunta Comunale entro 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni o del decesso. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
4. Ai componenti sarà riconosciuta, a titolo rimborso spese, per ogni seduta della Commissione una somma definita dalla Giunta Comunale in sede di nomina.

Articolo 4 – Incompatibilità

I componenti della Commissione non possono essere: Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della Giunta Comunale, Componenti della Commissione Edilizia Comunale, Dipendenti del Comune o soggetti che, per legge, in rappresentanza di altri Enti, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, né contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

Articolo 5 – Conflitto di interessi

1. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo articolo 7 comma 7.
2. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata, quando partecipi in qualità di progettista, quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva, o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente o affine entro il quarto grado del richiedente o parente o affine entro il secondo grado del progettista.

Articolo 6 – Decadenza e dimissioni

1. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Sindaco; in tale caso restano in carica finché la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.
2. I componenti della Commissione decadono:
 - per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate all'art. 4 del presente regolamento
 - per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive
 - per il caso di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento.
3. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.
4. La Commissione può essere dichiarata sciolta, prima della scadenza del mandato, con provvedimento della Giunta Comunale nel caso di grave ed accertato non funzionamento tale da pregiudicare il regolare svolgimento dei procedimenti autorizzatori. In tale caso la Giunta stessa provvede contestualmente alla nomina della nuova Commissione.

Articolo 7 – Convocazione e verbalizzazione

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque, di norma, una volta al mese ed ogni volta che il presidente lo ritenga necessario.
2. Il Presidente convoca, con nota tramite fax con almeno tre giorni di preavviso, la Commissione di sua iniziativa o su richiesta del responsabile del procedimento, presiede le sedute e coordina l'andamento dei lavori della Commissione. Nella lettera di convocazione è inserito l'ordine del giorno della seduta.
3. Nel caso in cui il Presidente non convochi la Commissione entro dieci giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la Commissione viene convocata d'ufficio dallo stesso responsabile.
4. L'Ufficio competente mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo alle pratiche poste in esame.
5. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
6. Il Segretario della Commissione è il Responsabile del Procedimento, assiste alle sedute della Commissione senza diritto di voto e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle sedute della Commissione, che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario stesso, alla loro raccolta ed archiviazione.
7. Il verbale deve indicare il luogo e la data di riunione, i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con relativa motivazione o la eventuale richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 8 – Modalità di valutazione

1. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica anche sovracomunali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli

interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

2. E' in ogni caso fatto rinvio a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti nella disciplina di settore.

Articolo 9 – Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento è fatto rinvio alla L.R. 1/12/2008 n. 32, alla Deliberazione Giunta Regionale n° 34 – 10229 del 1/12/2008 ed alla vigente disciplina di settore.